

# EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali



aggiornata con la normativa in vigore al *30 novembre 2007*

## 2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS

### LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le **erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

**Attenzione:** nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007 (vedi capitoli 3, 5 e 8).

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L'inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

**Divieto di cumulo.** Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme,, indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

## LA DETRAZIONE D'IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le **persone fisiche** che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

**Attenzione:** chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

## LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le **imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di **erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica** e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

## CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE

Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:

- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
  - si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).

IMPRESA CEDENTE	ONLUS
ha l'obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore) deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione	dichiarazione da rilasciare all'impresa donante; in essa occorre attestare l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

## COSTI DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DELLE ONLUS

Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese "dare in prestito" i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

**PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura**

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITA'	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	<b>riferimenti normativi</b>
		<b>in alternativa, una delle seguenti:</b> a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) <b>solo le erogazioni in denaro</b> , detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro)  D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)

**IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura**

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITA'	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	<b>riferimenti normativi</b>
		<b>in alternativa, una delle seguenti:</b> a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) <b>solo le erogazioni in denaro</b> , detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro)  D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett h)
		Costi deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite <b>le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze</b> D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997 - art. 13, comma 2
		Il costo sostenuto per la produzione e l'acquisto non deve essere superiore a 1.093,91 Il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro alle Onlus, alla formazione del limite di deducibilità (2.065,83 euro o 2% del reddito di impresa dichiarato) D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997 - art. 13, comma 2
	spese per l'impiego di lavoratori utilizzati per prestazioni di servizio erogate alle ONLUS	Deducibili dal reddito di impresa nel limite del cinque per mille del costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi TIUR - art. 100, comma 2, lett. i)

**INFO E CONTATTI**

**Associazione per i Siti Reali  
e le Residenze Borboniche  
Onlus**

**Ufficio di Presidenza**  
t/f 081/263250  
[segreteria@sitireali.it](mailto:segreteria@sitireali.it)